

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

LA CASSAZIONE TORNA SUL CONCORSO DI CAUSE UMANE E CAUSE NATURALI E BUTTA IL BAMBINO CON L'ACQUA SPORCA

di Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

225 CONTRORDINE: LE CONCAUSE NATURALI PER LA CASSAZIONE RILEVANO SOLO AI FINI DELLA CAUSALITÀ GIURIDICA

CASS. CIV., 21 LUGLIO 2011, N. 15991 - SEZ. III - PRES. PREDEN - REL. TRAVAGLINO

Causalità (nesso di) - Risarcimento del danno - Concorso di cause umane e cause naturali - Imputabilità esclusiva dell'evento dannoso all'autore della condotta illecita - Rilevanza delle concause naturali ai fini della causalità giuridica - Conseguenze dannose causalmente riconducibili alla concausa naturale - Risarcibilità - Esclusione.

(C.C. ARTT. 1176, 1218, 1223, 2043, 2236, 2697; C.P. ARTT. 40, 41)

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata — sul piano della causalità materiale — l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile « tout court » sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).

[In senso parzialmente conforme Cass. civ., 1° febbraio 1991, n. 981; Cass. civ., 27 maggio 1995, n. 5924; Cass. civ., 5 novembre 1999, n. 12339; Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5539; Cass. civ., 28 marzo 2007, n. 7577]

FATTO. - C.S. e C.T., in proprio e come genitori esercenti potestà sul figlio A., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la Casa **, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore in conseguenza di condotte negligenti e imprudenti tenute dal personale medico chiamato ad assistere sia l'attrice al momento del parto, sia il neonato (al quale sarebbe stata poi riconosciuta una invalidità permanente nella misura del 100%) subito dopo la nascita.

Nella contumacia dell'ente convenuto, il giudice di primo grado accolse la domanda, riconoscendo al minore un risarcimento pari ad Euro 1.473.592, ed ai genitori in proprio quello di Euro 100.970.

La Corte di Appello di Roma, investita del gravame principale proposto dall'ente ospedaliero, lo rigettò (accogliendo invece quello incidentale dei coniugi C. in punto di liquidazione delle spese processuali di primo grado).

La sentenza è stata impugnata dalla Casa ** con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi. Resistono con controricorso C.T. e C.S.

DIRITTO. - Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, artt. 1218, 1223, 2043, 2236, 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: dica la Corte se, nella valutazione della condotta del medico ospedaliero, sia possibile pervenire ad un'imputazione, oltre il ragionevole dubbio, della responsabilità esclusiva per negligenza a causa del danno occorso al paziente pretermettendo una precisa e motivata valutazione *singulatim* dell'efficienza causale di tutte le concause naturali dell'evento così come documentate e provate nel corso del giudizio di merito.

Quanto al censurato vizio di motivazione, il fatto controverso verrà sintetizzato dalla difesa della ricorrente, giusta disposto dell'art. 366-*bis* c.p.c., nella valutazione e quantificazione dell'efficienza causale delle concause naturali dell'evento occorso al piccolo C.A.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 comma 2, 1218, 2043, 2236, 2697 c.c. Omissione di motivazione.

Il motivo trova la sua sintesi nel seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, in tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità giuridica, il giudice del merito, facendo applicazione di una seria legge di prevedibilità scientifica, debba scrutinare la possibile dipendenza dell'evento lesivo dai suoi antecedenti fattuali e valutare, in questo contesto, l'incidenza del *factum superveniens* rappresentato dalla dedotta condotta omissiva dei sanitari, accertando altresì se risulti specularmente improbabile, anche se solo possibile, che la predetta condotta omissiva sia stata causa dell'evento, senza che sia lecito procedere ad una *compensatio culpa cum causa*.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attese la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento, sia pur entro i rigorosi limiti di cui di qui a breve si dirà.

Va in premessa esclusa la correttezza del ragionamento giuridico che si dipana per lunghi tratti del primo motivo di ricorso nella parte in cui (specie a f. 18) viene evocata, in guisa di criterio causale operante ed applicabile nel campo della responsabilità civile, la *regula iuris*, predicata dalla Sezioni Unite penali di questa Corte, dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, onde « il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio » (Sez. Un. pen. n. 30328/2002).

Questa Corte regolatrice ha difatti avuto modo di affermare (Cass. n. 21619/2007; Sez. Un. civ. n. 576/2008 nonché, nella sostanza, Cass. n. 4400/2004) come la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato consenta — e addirittura imponga — l'adozione di un diverso criterio di analisi della causalità materiale, quello, cioè, della probabilità relativa, criterio altrimenti definito del « più probabile che non », rettamente inteso come analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo — nella sua dimensione di « unicità » non ripetibile), della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità (di talché la conseguente svalutazione della regola statistica e sovente di quella scientifica non appare un metagiuridico cedimento ad ideali aneliti riparatori cui dar respiro *tout court* in seno al processo, quanto piuttosto una attenta valorizzazione e valutazione della specificità del caso concreto, onde la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduca *ipso facto* alla aberrante regola del 50% *plus unum*, bensì alla compiuta valutazione dell'evidenza del probabile (così, esemplificando, se, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto, le possibili concause appaiono plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un'incidenza probabilistica pari al 3%, mentre la trasfusione attinge al grado di probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò solo rigettata — o geneticamente trasmutata in risarcimento da *chance* perduta —, dovendo viceversa il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento che trova la sua fonte nella disposizione di legge di cui all'art. 116 c.p.c., valutare la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili, pur nella non confortante consapevolezza della natura di malinconico ossimoro del sintagma « accertamento del nesso causale », la cui « incertezza » trova una assai felice rappresentazione nel verso virgiliano *felix qui potuit rerum cognoscere causa*) —.

Non colgono parimenti nel segno le argomentazioni del primo e del secondo motivo di ricorso

nella parte in cui affrontano il tema del concorso di cause e della conseguente valutazione dell'efficienza etiologica, nella produzione dell'evento, di ciascuna singola (e concorrente) concausa.

Il ragionamento probatorio proposto dalla difesa della ricorrente — di cui è esplicita traccia ed esplicita conferma in una recente pronuncia di questa Corte regolatrice, la sentenza n. 975/2009 — si fonda su di una presunta concorrenza efficiente di eventi e di antecedenti fattuali da valutare in funzione di una più corretta e puntuale affermazione di responsabilità esclusiva dei sanitari, valutazione peraltro pretermessa da parte del giudice di appello proprio sotto l'aspetto di una più precisa e motivata analisi dell'efficienza etiologica di tutte le concause naturali dell'evento.

Il fondamento teorico sotteso a tale argomentazione, quello cioè dell'efficienza concausale del fortuito (in esso ricompresa la pregressa condizione del paziente, nella specie un neonato) non coglie nel segno sul piano della causalità materiale, onde al *dictum* della pronuncia del 2009 di questa stessa Sezione il Collegio ritiene di non poter dare, *in parte qua*, continuità, altra e diversa apparendo la questione della rilevanza delle concause nella diversa dimensione della causalità giuridica (pur evocata dal ricorrente nel quesito posto a conclusione del secondo motivo di doglianza).

Con la pronuncia n. 975/2009, intervenuta a definizione di un complesso caso di responsabilità medica, questa Corte ha difatti affrontato la questione del concorso fra causa naturale (nella specie, uno stato patologico pregresso del paziente) e causa umana, legittimando la possibilità per il giudice del merito, in sede di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, di procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo, con conseguente graduazione o riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio del professionista, in evidente ed esplicita soluzione di continuità con un consolidato orientamento di questa giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass., 16 febbraio 2001, n. 2335), a mente del quale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., «qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo in tal caso operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile». A tale orientamento il collegio intende tornare a dare ulteriore continuità, sia pur con le precisazioni che seguono.

Non pare condivisibile, in punto di diritto, il criterio — pur espressamente indicato da Cass. n. 975/2009 al giudice del rinvio — alla luce del quale, ove l'indagine probabilistica sul nesso di causa tra condotta e danno non consenta di decidere la controversia per essersi l'evento prodotto per un concorso di caso fortuito (ritenuto tale la pregressa, grave situazione patologica del paziente che, di per sé sola, avrebbe potuto spiegare l'evento lesivo) e di causa umana (*id est* l'errore dei sanitari), sarebbe compito del giudice del merito procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo, e ciò in quanto «non si potrebbe più accogliere la soluzione della irrilevanza dei fattori naturali», onde l'eventuale incertezza della misura del concorso tra concause naturali e concause umane andrebbe superata attraverso il ricorso alla applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c. (senza alcuna distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).

Il modello di causalità — del tutto innovativo — che scaturisce da tale ricostruzione risulta, pertanto (in adesione con quanto pensosamente predicato da una recente quanto acuta dottrina), quello c.d. equitativo-proporzionale, e volge con decisione al superamento della rigida regola dell'*all-or-nothing* in termini di giustizia sostanziale.

È convincimento di questo collegio che, con riferimento al caso di specie ed alle questioni

poste dalla ricorrente, una nuova e più approfondita analisi della complessa tematica della rilevanza giuridica delle patologie preesistenti in tema di responsabilità medica appare (sicuramente) opportuna e (probabilmente) non più a lungo eludibile.

Premessa la inconferenza del richiamo agli artt. 1227 e 2055 c.c. (norme destinate a disciplinare il concorso tra concause imputabili), la riflessione prende le mosse dalla radicale trasposizione (operata con la sentenza n. 975/2009) dell'eventuale rilevanza degli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) dall'ambito dell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze risarcibili — più rettamente destinata a scorrere entro l'alveo della causalità giuridica (artt. 1223 ss. c.c.) — alla precedente fase dell'accertamento del nesso di causalità materiale, così come prospettato ed allegato dagli attori, tra condotta addebitata ai sanitari ed evento di danno. Al giudice di merito, conseguentemente, già nella fase dell'accertamento del primo nesso di causa, sarebbe riservata la possibilità di procedere equitativamente, *ex art. 1226 c.c.*, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause e alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna di esse.

Tale regola operativa in tema di causalità civile non sembra legittimamente predicabile né sotto il profilo morfologico né sotto quello funzionale.

Non sotto l'aspetto morfologico, poiché il giudizio sul nesso di causalità materiale è limitato alla sua sussistenza/insussistenza, senza che siano date terze ipotesi, tantomeno in via equitativa: diversa questione è quella della misura dell'incidenza di eventuali stati patologici pregressi sul danno risarcibile (questione che potrebbe, peraltro, astrattamente porsi anche a prescindere dalla relativa valenza con-causale nella determinazione dell'evento di danno), la cui analisi e la cui soluzione è riservata alla fase in cui si procede alla determinazione delle conseguenze risarcibili dell'evento dannoso *ex artt. 1223 ss. c.c.*

Non sotto l'aspetto funzionale, poiché è essa darebbe luogo ad inestricabili difficoltà di gestione dei territori di « causalità incerta »: l'applicazione di una logica valutativa fondata sull'*aequitas* pura alla dimensione della causalità materiale trasformerebbe, difatti, il (già impervio) giudizio probabilistico in un giudizio equitativo, onde le incertezze da risolversi « a monte » tramite l'indagine sulla sussistenza del primo rapporto causale secondo le regole dell'art. 41 c.p. verrebbero inevitabilmente inquinate dalla diversa analisi « a valle » volta alla selezione dei danni ingiusti risarcibili (e per di più, affidate al criterio equitativo, come mostra di ritenere il precedente di questa Corte più volte citato, ove si legge che, qualora l'indagine sul rapporto causale tra condotta e danno non consentisse di decidere la controversia per un concorso tra concause umane e concause naturali, il giudice potrebbe risolvere la questione ricorrendo, appunto, a tale criterio), mentre, specularmente, le eventuali incertezze sul *quantum debeatur* verrebbero traslate sul (logicamente e cronologicamente preesistente) piano dell'*an debeatur*.

Il rapporto tra la condotta illecita (o il comportamento inadempiente) e l'evento (a sua volta produttivo di conseguenze dannose risarcibili) deve, viceversa, tornare a collocarsi sul tradizionale piano della causalità materiale secondo un modello funzionale all'imputazione della responsabilità civile così come delineato dal diritto positivo, onde l'impredicabilità di sue forme di frazionamento in considerazione di concause naturali, come confermato dalla previsione di cui all'art. 1227 c.c. (non meno che dall'art. 2055 c.c.), volto a disciplinare, quale unica legittima ipotesi di comparazione etiologicamente « efficiente », quella tra concausa imputabile al danneggiante e concausa ascrivibile, per dolo o colpa, al danneggiato (mentre il diritto penale riconosce una forma attenuata di responsabilità, *ex art. 62, n. 5, c.p.*, alla sola ipotesi di concausa dolosa riconducibile al comportamento del soggetto passivo del reato).

In conclusione, ritiene questo collegio che l'attuale modello normativo della causalità civile sia tale da escludere *tout court* un'imputazione in via equitativa dell'evento dannoso sul piano della causalità materiale.

Diverso discorso può essere articolato — sulla premessa della duplicità di dimensioni della causalità civile (come analiticamente ricostruito da questa Corte con la pronuncia n. 21619/2007 in tema di rapporti tra causalità ordinaria e causalità da *chance* perduta) attraverso le quali il giudice del merito può essere chiamato a considerare il rapporto tra illecito/inadempimento ed evento

produttivo del danno lamentato — nell'esaminare la rilevanza degli stati pregressi della vittima sotto il (solo) profilo afferente alle singole conseguenze risarcibili.

Il piano probatorio su cui si colloca tanto la causalità ordinaria quanto quella da perdita di *chance* non deve prescindere, difatti, dalla considerazione di eventuali stati patologici pregressi della vittima o di altre sue personalissime condizioni (l'età, le abitudini di vita), poiché l'accertamento del nesso causale secondo il criterio della probabilità logica — che postula un giudizio (anche in via controfattuale) sulle varie prove acquisite — non può dirsi agnostico rispetto a vicende che possono avere contribuito alla situazione pregiudizievole lamentata dal danneggiato, mentre, sul piano concettuale, la stessa estensione dell'evento di danno oggetto dell'indagine sulla causalità materiale ben potrebbe essere determinata anche in considerazione di stati pregressi del danneggiato, come nel caso di un errore medico innestatosi su di una situazione patologica già in corso (onde l'evento di danno imputabile potrà configurarsi in termini di aggravamento della patologia già in via di sviluppo, ovvero — nella prospettiva della causalità da perdita di *chance* — in termini di privazione di possibilità di scongiurare un maggior pregiudizio rispetto a quello che sarebbe seguito nel caso di tempestivi interventi terapeutici).

Tale dimensione di analisi non può, peraltro, in alcun modo condurre, nella disamina della causalità materiale, ad operazioni di apporzionamento/frazionamento della responsabilità risarcitoria, men che meno facendo ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., onde, nel caso di specie, la misura dell'evento dannoso imputabile ai ritardi diagnostici e terapeutici dei sanitari rispetto alle patologie pregresse (patologie che non risultano oggetto di contestazione in seno al presente processo, discorrendo la stessa difesa delle parti resistenti di « preesistenti malformazioni di tipo congenito », con le quali avrebbero poi concorso, nel generare le gravissime compromissioni a livello neurologico, « la prolungata sofferenza fetale e la mancata adozione di pratiche rianimatorie efficaci ») è vicenda che non rileva al fini dell'imputazione della responsabilità, — a tal fine rilevando, viceversa, che la condotta illecita sia stata fonte dell'evento dannoso lamentato.

In tema di causalità materiale, pertanto (pur nella consapevolezza che, nel panorama degli ultimi anni, la più pensosa dottrina ha avviato approfondite riflessioni critiche sul c.d. « mito della causalità materiale » intesa come mera analisi fattuale, sempre di più cogliendosi segnali tali da indurre a ritenere che il relativo modello si stia progressivamente avviando verso la piena accettazione che anche la prima fase della causalità, sussunta nella sfera del rilevante giuridico, non sia più soltanto questione di ricostruzione dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda « giuridica », cioè questione anche di diritto, e, più precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non, tanto da discorrersi ormai di « inarrestabile giuridicizzazione del nesso di causalità materiale »), la *regula iuris* che, ad oggi, il giudice di merito è chiamato ad applicare resta quella, codificata, secondo la quale la presenza di cause naturali che in teoria la possano escludere (onde l'incertezza sulla sua sussistenza) conduce ad un interrogativo che non può essere risolto in via equitativa, ovvero tramite il ricorso ad un modello di responsabilità proporzionale, bensì trovare risposta nel solo senso della sua sussistenza/insussistenza.

Sul piano operativo, una siffatta situazione di incertezza andrà, in concreto, risolta dal giudice di merito a seconda che essa graviti nell'orbita della responsabilità aquiliana ovvero di quella contrattuale. In seno alla fattispecie di responsabilità disciplinata dagli artt. 2043 ss. c.c., il giudice del merito valuterà comparativamente le prove addotte da ciascuna delle parti, gravando in tal caso l'onere probatorio comunque sul danneggiato (pur legittimando, caso per caso, tanto ragionamenti presuntivi quanto la regola della prossimità e disponibilità della fonte di prova).

Nella responsabilità contrattuale (o, comunque, nella responsabilità per inadempimento *ex art. 1218 c.c.*) il giudice, in ossequio alla diversa distribuzione degli oneri probatori, esaminerà, da un lato, l'allegazione, da parte del creditore/danneggiato, dell'idoneità della condotta (commissiva od omissiva) alla produzione dell'evento di danno, dall'altro, la eventuale prova positiva, fornita dal debitore/danneggiante, della causa non imputabile, e cioè di un fatto sufficientemente certo che inequivocabilmente escluda in radice il nesso etiologico.

In entrambe le forme di responsabilità, laddove la condotta sia idonea alla determinazione

(anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile nel caso concreto), e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale, non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità *tout court*, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole.

Va pertanto negato ingresso, sul piano giuridico, all'ipotesi che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un'eventuale contributo concausale di un fattore naturale (qual che esso sia), possa legittimamente dipanarsi un ragionamento probatorio «semplificato» che conduca *ipso facto* ad un frazionamento della responsabilità, da compiersi addirittura in via equitativa (con conseguente, costante e proporzionale ridimensionamento del *quantum* risarcitorio).

Va del pari espunta dal novero delle ipotesi legittimamente predicabili in tema di causalità materiale quella secondo cui attraverso il principio equitativo andrebbe altresì esaminata e risolta la ipotesi di totale incertezza sulla rilevanza causale non solo del fattore naturale ma anche di quello umano, con la conseguenza di un'imputazione della responsabilità ancor più semplificata, ormai destinata a prescindere del tutto dall'accertamento probabilistico del nesso così come dall'osservanza, da parte di ciascuno dei contraddittori, dei rispettivi oneri probatori. Va in definitiva affermato il principio di diritto secondo il quale il nesso di causalità materiale tra illecito (o prestazione contrattuale) ed evento dannoso deve ritenersi sussistente (a prescindere dalla esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interruttiva del rapporto etiologico ex art. 41 c.p., ancorché eventualmente preponderanti, secondo un principio ampiamente condiviso anche da altre giurisdizioni, da tempo predicative della c.d. *thin skull rule*, in base alla quale se un uomo è stato negligenzemente investito o in altro modo leso nel suo corpo non costituisce valida difesa contro l'azione risarcitoria avanzata dal danneggiato il sostenere che questi avrebbe riportato una lesione di minore entità, o addirittura nessuna lesione, se non avesse avuto un cranio inusitatamente sottile o un cuore inusitatamente debole), ovvero insussistente qualora le cause naturali di valenza liberatoria dimostrino efficacia esclusiva nella verifica dell'evento, ovvero il debitore/danneggiante dimostri ancora l'effettiva adozione di tutte quelle misure atte a circoscrivere la possibilità di un'incidenza delle condizioni preesistenti sul raggiungimento del risultato favorevole al paziente ed esigibile nel caso concreto: *id est* la assoluta non imputabilità dell'evento di danno (poiché, se gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale avrebbero potuto essere neutralizzati oppure circoscritti, la causa naturale, pur in astratto assorbente, scadrebbe a concausa come tale non rilevante ai fini dell'imputazione del fatto lesivo).

La Corte, pertanto, nel riaffermare la bontà dell'orientamento tradizionale *in subiecta materia*, non può che concordare con quella dottrina secondo la quale tale soluzione comporta notevoli vantaggi in termini di efficienza sotto il profilo dei costi transattivi imposti dal processo, volta che un netto confine tra lecito ed illecito sul piano della causalità materiale attinge ad elevati gradi di certezza del giudizio risarcitorio, evitandone «zone grigie» entro la quale la responsabilità oscilla in varia misura percentuale, eliminando la possibilità di difese pretestuose, riducendo il rischio di eccessiva libertà da parte dei giudici nell'uso dello strumento equitativo. Sul piano fenomenologico, difatti, in ogni vicenda di danno ricorreranno inevitabilmente circostanze naturali e non imputabili, variabili indipendenti destinate ad influenzare anche non marginalmente la determinazione del *quantum* risarcitorio — luoghi, tempi, qualità e caratteristiche di persone e cose così che il dischiudere l'uscio del principio di proporzionalità trasmuterebbe ben presto nella ricerca di quelle circostanze via via modellate secondo un più o meno elevato grado di facilità nell'individuare, circoscriverle, descriverne la portata e farle valere con successo in giudizio — con il rischio di rendere quest'ultimo sempre più complesso e dispendioso.

Eventuali correttivi alle tradizionali strutture del principio causale puro (principio, si ripete, puramente normativo dell'*all-or-nothing*), non richiedono né consentono la formulazione di una regola contrapposta a quella da lungo tempo sancita da questa Corte, e non esigono né postulano l'approdo ad una regola ispirata al modello della causalità proporzionale in salsa equitativa. Onde

va riaffermato il principio secondo il quale, essendo la comparazione fra cause imputabili a colpa/inadempimento e cause naturali esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente delle une rispetto alle altre — non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità dell'apporto causale (e non della colpa, come erroneamente e tralaticciamente affermato) del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Diversa tematica risulta quella dei limiti della responsabilità del danneggiante/debitore sul piano della causalità giuridica, segnatamente nell'ipotesi di aggravamento di una patologia pregressa del paziente quale conseguenza della prestazione sanitaria.

Diversa questione risulta, in altri termini, quella per cui, ascritta, sul piano probabilistico, alla condotta del sanitario la responsabilità della determinazione dell'evento (tanto in termini di causalità ordinaria quanto di causalità da perdita di *chance*) sotto il profilo della causalità (o della concausalità) materiale, l'eventuale compresenza di concause naturali possa poi risultare oggetto di selezione dei pregiudizi risarcibili: se e quale sia, cioè, la misura e la rilevanza delle singole conseguenze direttamente riconducibili, o meno, al fatto lesivo della salute del paziente.

È convincimento del collegio che, su tale, diverso piano di analisi, che postula la preventiva e positiva disamina della questione della causalità materiale secondo il criterio operativo dell'art. 41 c.p., non sempre risulti predicabile la irrilevanza *tout court* dello stato di salute pregresso del danneggiato.

La misura della sua eventuale incidenza sull'obbligazione risarcitoria andrà pertanto esaminata, con il necessario rigore operativo, in un momento successivo e in un contesto probatorio diverso, volta che, accertata la causalità materiale (secondo una delle due dimensioni di analisi della causalità civile, quella ordinaria e quella da *chance* perduta), l'analisi del giudice di merito si concentri — come richiesto, nella sostanza, dall'odierno ricorrente, *in parte qua*, tanto con il primo quanto con il secondo motivo, che espressamente discorre ed evoca il concetto di causalità giuridica — sulle conseguenze dannose risarcibili (dirette e immediate, *ex art. 1223*) del fatto lesivo ormai definitivamente imputato al convenuto a titolo di piena responsabilità.

Non è precluso, in altri termini, al giudicante — una volta esaurita la fase dell'accertamento della responsabilità secondo la scansione diacronica del previo accertamento del nesso causale (secondo un giudizio probabilistico di tipo oggettivo) e della successiva indagine sulla colpa. (destinata ad una valutazione in termini di prevedibilità soggettiva pur se rapportata a *standard* ordinari di condotta attese la dimensione «normativa» del relativo giudizio) — di procedere a risarcire i pregiudizi tutti (pecuniari e non) che sono seguiti al fatto lesivo su di un piano rigorosamente naturalistico, pregiudizi legittimamente destinati a determinarsi, secondo l'inquadramento classico della nozione di danno *contra ius* sulla base del confronto fra le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive alla lesione e quelle che si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'evento dannoso.

Emerge chiara, in tal guisa, la distinzione, non solo concettuale, tra l'imputazione dell'evento di danno — e, pertanto, della responsabilità civile — e l'imputazione funzionale alla individuazione/quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli (una attenta dottrina offre, all'uopo, l'illuminante esempio dell'addebitare ad una struttura sanitaria la morte di un soggetto ovvero la privazione di possibilità di sopravvivenza per una ritardata diagnosi di una patologia tumorale — causalità materiale, ordinaria o da perdita di *chance* — e lo stabilire che la causazione della morte abbia comportato per la vittima, stante l'inevitabilità del decesso, la perdita di uno o più anni di vita o la privazione di determinate *chance* di vivere questi anni, con conseguenze sul *quantum* dei danni, pecuniari e non pecuniari, risarcibili *iure proprio* in capo ai congiunti).

La questione può così approdare ad appagante soluzione — del tutto conforme al diritto, sia positivo che giurisprudenziale — volta che essa postuli l'analisi (da condurre con rigoroso rispetto delle evidenze probatorie del caso concreto) delle conseguenze dannose dell'evento in termini di se e di quanto di differenze in negativo che il fatto lesivo — ormai definitivamente imputato al

debitore — abbia cagionato in capo alla vittima, tenuto conto delle sue condizioni precedenti all'evento pregiudizievole e degli stati in cui si sarebbe venuto a trovare se l'evento in parola non fosse intervenuto.

Così individuata e risolta la problematica degli stati pregressi del danneggiato, è peraltro necessario che il giudice del merito (e con lui e per lui il consulente d'ufficio, cui andranno formulati, all'uopo, specifici e rigorosi quesiti) distingua tra le varie, possibili ipotesi di conseguenze dannose irrisarcibili, dovendosi sterilizzare il rischio che situazioni *inter se distantibus* e fra loro del tutto dissonanti possano viceversa risultare oggetto di trattamento e soluzioni risarcitorie omogenee.

Deve pertanto (come osserva ancora una attenta dottrina) operarsi una netta differenziazione fra situazioni tra loro eterogenee, quali:

- da un canto, quelle in cui il danneggiato, prima dell'evento, risulti portatore di una mera «predisposizione» ovvero di uno «stato di vulnerabilità» (stati preesistenti non necessariamente patologici o invalidanti, ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo dei danni psichici), ma l'evidenza probatoria del processo non consenta, in proposito, di superare la soglia della mera ipotesi, e comunque appaia indimostrabile la circostanza che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dall'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto: in tal caso, il giudice non procederà ad alcuna diminuzione del *quantum debeatur*, atteso che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per vicissitudini di vita più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a quella riservata agli altri consociati affetti da «normalità»;

- dall'altro, quelle in cui il danneggiato già presenti, prima dell'evento dannoso, una reale e conclamata patologia, tale (in base a prova da fornirsi dal danneggiante, anche attraverso la documentazione di quella complessa vicenda relazionale che conduce al c.d. consenso informato) da rendere le conseguenze dell'evento rigorosamente configurabili, sul piano probabilistico, alla stregua di un aggravamento dello stato patologico pregresso (o della perdita di *chance* di evitare o differire la degenerazione della situazione preesistente): in tal caso, la valutazione del *quantum* risarcitorio, con un suo eventuale adeguamento alla situazione *de qua*, deve ritenersi astrattamente legittimo, pur se l'eventuale riduzione del risarcimento dovrà seguire un *iter* ben preciso, non potendosi né ipotizzarne una automatica riduzione, né una quantificazione secondo un criterio strettamente proporzionale, espresso, cioè, in termini strettamente percentualistici della conseguenza naturale rispetto alla conseguenza dannosa imputabile.

Il ventaglio delle possibili ipotesi, e delle possibili conseguenze in termini risarcitori, potrebbe, allora (in consonanza con quanto opinato dalla dottrina specialistica che si è occupata *funditus* dell'argomento) risultare il seguente:

- il danneggiato, affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti, subisce un'ulteriore *vulnus* alle sue condizioni di salute: in questa ipotesi il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo l'intervento medico e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo), ferme restando le valutazioni del singolo caso sul piano di eventuali ripercussioni esistenziali e/o economiche sulla vita del danneggiato;

- il danneggiato, affetto da patologie prive di effetti invalidanti, subisce una menomazione della sua salute con conseguenze invalidanti: in questa ipotesi, il giudice di merito dovrà determinarsi nel senso dell'irrelevanza dello stato patologico pregresso, salva rigorosa dimostrazione che gli effetti invalidanti si sarebbero comunque verificati a prescindere dalla concausa imputabile;

- il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sé e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo): in tal caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili *iure proprio* ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del *quantum* dei

pregiudizi risarcibili *iure successionis*, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità;

– il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità *iure proprio* del danno patrimoniale e non patrimoniale – riconosciuti ai congiunti – potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi vanno accolti limitatamente alla loro prospettazione di una omessa valutazione, sul piano della causalità giuridica – quella materiale essendo stata definitivamente e correttamente accertata dal giudice di merito secondo i parametri dianzi descritti – dell'eventuale, possibile incidenza dello stato di salute intrauterino del neonato sulle conseguenze dannose risentite dopo la nascita in conseguenza della colpevole condotta dei sanitari sì come correttamente e definitivamente accertata in sede di merito.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218, art. 1176, comma 2, art. 2697 c.c.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la Corte adita se l'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo di responsabilità contrattuale per i danni asseritamente subiti da un privato a causa dell'esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente e se a questi fini il danneggiato debba provare che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) sia derivato dalla condotta dei sanitari sulla base di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica supportato dal riscontro di idonee e concrete circostanze di fatto.

Il motivo è palesemente infondato (oltre che, nella sostanza, carente di interesse, essendo il regime probatorio della responsabilità extracontrattuale ben più gravoso per il danneggiato, se a quel titolo di responsabilità la Corte di Appello avesse realmente fatto riferimento, onde l'indiscutibile vantaggio processuale che ne sarebbe derivato alla ricorrente), poiché la Corte capitolina, al di là di un generico riferimento al danno aquiliano contenuto in sentenza al folio 7, del tutto privo di attinenza con il caso di specie, ha poi correttamente e condivisibilmente condotto l'analisi della vicenda processuale sul piano della responsabilità contrattuale, ritenendo correttamente e condivisibilmente soddisfatto l'onere probatorio gravante sui coniugi C. con motivazione che, del tutto esente da vizi logico-giuridici, non può che ricevere, in questa sede, integrale conferma.

Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Roma in altra composizione, e che si atterrà al principio di diritto che segue:

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, giusta disposto dell'art. 1221, comma 1, c.c.), l'efficienza etiologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'evento), così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile *tout court* sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all'evento di danno bensì determinate

dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario. (*Omissis*).

LA CASSAZIONE TORNA SUL CONCORSO DI CAUSE UMANE E CAUSE NATURALI E BUTTA IL BAMBINO CON L'ACQUA SPORCA

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

La Cassazione ritorna sul tema del concorso di cause umane e cause naturali per affermare l'irrelevanza di queste ultime sul piano della causalità materiale e dell'obbligo risarcitorio dell'autore dell'azione umana imputabile, il quale dovrebbe rispondere dell'intero pregiudizio inerente all'evento dannoso, con esclusione delle sue sole conseguenze eziologicamente riconducibili alla concausa naturale.

Il ripensamento della Corte rispetto ad un suo recente precedente è condizionato dall'indebita sovrapposizione di diversi piani di indagine e dalla malcomprensione del fenomeno. Ai fini di una corretta soluzione del problema sono indispensabili una corretta individuazione dei connotati di quest'ultimo (per evitare di confonderlo con fattispecie ad esso contigue) ed il ricorso all'analogia *iuris* finalizzato a colmare un'evidente lacuna normativa, facendo applicazione del principio di causalità, secondo il quale sul responsabile del fattore umano concorrente deve farsi gravare la sola parte del danno cagionata dal suo adempimento o dal suo illecito.

Sommario 1. Il *revirement* di Cassazione n. 975/2009 in tema di concorso di cause naturali e cause umane e la sua revisione critica nella sentenza annotata. — 2. Il giudizio sulla rilevanza dei fattori naturali ai fini della «causalità materiale» si pone su un piano del tutto diverso rispetto a quello della determinazione della individuazione del danno risarcibile. — 3. Egualmente diversi sono il profilo dell'«imputabilità» e quello della determinazione del risarcimento. — 4. La tesi dell'irrelevanza delle «cause naturali» concorrenti come scelta di politica del diritto. — 5. L'ipotesi della rilevanza delle concause naturali sul piano della causalità giuridica. — 6. I connotati della fattispecie del concorso di cause umane e cause naturali e l'importanza della sua precisa identificazione. — 7. La questione della rilevanza giuridica delle concause naturali dev'essere risolta sulla base del principio di causalità. — 8. Ma la causalità proporzionale «in salsa equitativa» è proprio così indigesta? — 9. Qualche conclusione.

1. IL *REVIREMENT* DI CASSAZIONE N. 975/2009 IN TEMA DI CONCORSO DI CAUSE NATURALI E CAUSE UMANE E LA SUA REVISIONE CRITICA NELLA SENTENZA ANNOTATA

A due anni di distanza da una storica decisione che ha segnato il ritorno al suo primigenio orientamento in materia ⁽¹⁾, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata

⁽¹⁾ Cass. civ., 16 gennaio 2009, n. 975, in questa *Rivista*, 2010, 375, con nota di G. MIOTTO.

questione della rilevanza giuridica delle concause naturali dell'evento dannoso ⁽²⁾ per esprimere un ripensamento animato da lodevoli intenzioni, ma gravido di contraddizioni e ambiguità.

Indubbiamente la sentenza n. 975/2009 aveva il limite di aver confuso il piano dell'identificazione del danno risarcibile con quello della regola di giudizio da applicare in caso di incertezza della prova in tema di esatto adempimento della prestazione professionale, equivoco che si era poi perpetuato in un altro, recentissimo arresto riguardante il danno da perdita di *chance* di guarigione ⁽³⁾, sicché un intervento chiarificatore al riguardo si rendeva opportuno, ciò nondimeno essa aveva correttamente impostato una rivisitazione della predetta materia, superando le evidenti incongruenze che connotavano una ventennale giurisprudenza di segno contrario.

In estrema sintesi, in quell'occasione, da un esame del diritto positivo e, in particolare, del disposto degli artt. 1227 e 2055 c.c., la Cassazione aveva tratto la convinzione per cui «*il frazionamento della responsabilità non è estraneo al diritto positivo*», deducendone che qualora «*la produzione dell'evento dannoso risalga, come sua causa, alla concomitanza di un'azione dell'uomo e di fattori causali naturali (i quali ultimi non siano legati alla prima da un nesso di dipendenza causale)*» non si può «*accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori*» (e cioè dei «*fattori causali naturali*»).

Con ciò essa aveva riproposto quell'orientamento che, nei suoi più lontani precedenti, aveva attribuito rilievo alle concause naturali ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato ⁽⁴⁾, abbandonando quello di segno contrario che era prevalso a partire dagli anni novanta ⁽⁵⁾.

⁽²⁾ In dottrina, per la tesi che attribuisce rilievo alle concause naturali ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato in proporzione alla sola incidenza causale delle cause umane concorrenti, si veda: F.D. BUSNELLI, *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, Roma, XIV, 17; R. PUCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007, 168; P. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, 1960, 134; M.L. RUFFINI, *Il concorso di colpa e di caso fortuito nella produzione dell'evento dannoso: esperienza francese e il diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 39; V. ZENO ZENCOVICH, *Questioni in tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 361; G. CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, 477; A. GNANI, *La responsabilità solidale*, in *Il codice civile commentato*, a cura di P. SCHLESINGER, Milano, 2005, 181 ss.; G. MIOTTO, *Il «difficile» concorso di cause naturali e cause umane del danno*, in questa *Rivista*, 2010, 382; per la tesi contraria, che ritiene irrilevanti le concause naturali, si vedano, invece: D. POLETTI, *Le regole di (de)limitazione del danno risarcibile*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari-P. Rescigno, vol. IV, t. III, 328; C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 1998, 185; F. ALLEVA, *L'irrilevanza delle concause naturali ai fini dell'accertamento del*

nesso di causalità materiale nella responsabilità da fatto illecito, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, 667; R. SCOGNAMIGLIO, *Note sui limiti della dd. compensazione di colpa*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, 108; M. BONA, «*Più probabile che non*» e «*concause naturali*»: se, quando ed in quale misura possono rilevare dagli stati patologici pregressi della vittima, in *Corr. giur.*, 2009, 1657; B. SIEFF, *Danno neurologico da parto al neonato: nesso di causalità e alternative indennitarie no-fault*, in *Danno resp.*, 2002, 409.

⁽³⁾ Cass. civ., 14 giugno 2011, n. 12961, in questa *Rivista*, con nota di G. MIOTTO, secondo la quale la perdita di «*chance*» rappresenterebbe non tanto un'autonoma voce di danno, ma piuttosto una «*tecnica risarcitoria*» da generalizzare a tutte le «*situazioni caratterizzate dal più probabile che non, ma anche da una non eliminabile porzione di incertezza*» al fine di «*distribuire il peso del danno tra le parti in misura proporzionale all'apporto causale della colpa e dei fattori di rischio presenti nel paziente*».

⁽⁴⁾ Cass. civ., 13 marzo 1950, n. 657, in *Rep. Foro it.*, 1950, voce *Danni inad. contr.*, 81; Cass. civ., 6 dicembre 1951, n. 2732, in *Foro pad.*, 1952, I, 1312; Cass. civ., 18 ottobre 1955, n. 3256, in *Rep. Giust. civ.*, 1955, voce *Danni*, 188; Cass. civ., 25 ottobre 1974, n. 3133, in *Giust. civ.*, 1974, I, 1489.

Senonché l'anzidetta decisione aveva poi deviato il percorso della sua analisi, utilizzando le citate conclusioni non già solamente per affermare che il responsabile della errata condotta medica dovesse rispondere della sola parte del danno causalmente attribuibile a quest'ultima (e non anche di quella riconducibile ad una concomitante causa «naturale»), ma anche per sostenere che, in un caso di lamentato inadempimento contrattuale, l'incertezza della prova in merito alla causa dell'evento dannoso dovesse essere superata lasciando a carico del danneggiato «*il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato*» ed imputando invece al professionista medico «*il peso del danno la cui produzione può avere trovato causa nella condotta negligente sua*», in una misura da determinarsi equitativamente, ove necessario.

In tal modo il rilievo giuridico della concausa naturale veniva utilizzato non già (solo) per determinare l'entità del risarcimento dovuto al danneggiato, ma altresì per dirimere l'incertezza della prova in ordine all'efficienza causale dell'inadempimento dell'obbligazione del professionista ai fini della produzione dell'evento dannoso.

Per superare questa palese incongruenza, tuttavia, sarebbe stato sufficiente far riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale medica, per cui «*l'attore ha il solo onere — ex art. 1218 c.c. — di allegare e provare l'esistenza del contratto, e di allegare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico e l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore*»⁽⁶⁾, ovvero in materia di responsabilità extracontrattuale, alla regola di giudizi per cui l'onere della prova al riguardo indubbiamente compete al danneggiato: sicché il problema che la Corte si era posta, nell'anzidetta circostanza, semmai doveva essere risolto applicando tali principi di diritto.

La sentenza in commento censura l'anzidetta contraddizione e giustamente respinge l'idea per cui «*attraverso il principio equitativo andrebbe altresì esaminata e risolta la ipotesi di totale incertezza sulla rilevanza causale non solo del fattore naturale ma anche di quello umano*», in modo tale che l'affermazione possa essere utilizzata dal giudice di merito quale criterio operativo per dirimere una «*siffatta situazione di incertezza*».

Evidenziata tale aporia del proprio precedente, tuttavia, la Corte pare confondere anch'essa i piani della regola di giudizio in tema di onere della prova, della causalità materiale, dell'imputabilità e della quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato, pervenendo ad affermare il principio per cui il concorso di una «causa naturale» con una «causa umana» di un medesimo evento dannoso non rilevarebbe ai fini della «causalità materiale», ma dovrebbe invece rilevare nella «diversa dimensione della causalità giuridica».

A questo proposito essa censura esplicitamente la decisione n. 975/2009 per la

⁽⁵⁾ Cass. civ., 1° febbraio 1991, n. 981, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 797; Cass. civ., 27 maggio 1995, n. 5924, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1093; Cass. civ., 5 novembre 1999, n. 12339, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 661; Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5539,

in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 4; Cass. civ., 28 marzo 2007, n. 7577, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 3.

⁽⁶⁾ Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 577, in questa *Rivista*, 2008, 849; in *Giust. civ.*, 2009, 2532.

«radicale trasposizione» che questa avrebbe operato «dell'eventuale rilevanza degli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) dall'ambito dell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze risarcibili — più rettamente destinata a scorrere entro l'alveo della causalità giuridica (artt. 1223 ss. c.c.) — alla precedente fase dell'accertamento del nesso di causalità materiale... tra la condotta addebitata ai sanitari ed evento di danno»⁽⁷⁾, scegliendo poi di «dare continuità» al precedente orientamento giurisprudenziale che attribuiva rilevanza al «fattore naturale» concorrente con l'azione umana solo nel caso esso fosse «tale da escludere del tutto il nesso di causa» fra l'inadempimento (o la condotta illecita) e l'evento dannoso e ritenendo che in ogni altra ipotesi l'inadempiente (o l'autore dell'illecito) debba essere onerato dell'intero risarcimento del danno.

La tesi prospettata è che, invece, l'«eventuale compresenza di cause naturali possa poi risultare oggetto di selezione dei pregiudizi risarcibili» e cioè delle «conseguenze dannose risarcibili (dirette e immediate, ex art. 1223)» e quindi rilevare sul diverso piano della «causalità giuridica».

2. IL GIUDIZIO SULLA RILEVANZA DEI FATTORI NATURALI AI FINI DELLA «CAUSALITÀ MATERIALE» SI PONE SU UN PIANO DEL TUTTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DELLA INDIVIDUAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

Tuttavia pare proprio che la serrata critica che la Terza Sezione della Corte muove al proprio citato precedente, con un argomentare non sempre lineare e consequenziale, nel dichiarato tentativo di «ritornare all'antico» orientamento, seppure con la precisazione testé evidenziata, non colga nel segno.

Ciò anzitutto perché il postulato dal quale essa intende muovere i suoi rilievi critici, vale a dire l'irrelevanza delle concause naturali sotto il profilo della causalità materiale, è in realtà del tutto insussistente.

Se, infatti, un «fattore naturale» ha realmente contribuito a causare l'evento dannoso interagendo con un'azione umana (qualificabile come inadempimento e/o fatto illecito) e non vi siano «incertezze» di sorta al riguardo, la sua rilevanza sotto il profilo della causalità materiale è, per ciò stesso, dimostrata, sicché non si vede come possa essere negata.

Qualora, ad esempio, alla luce di una ponderata valutazione medico-legale, risulti provato che una patologia preesistente ha concausato la morte del paziente avvenuta anche per effetto di un concorrente errore medico, il rilievo del predetto «fattore naturale» ai fini della produzione dell'evento dannoso, sotto il profilo della causalità materiale, è indiscutibile.

Peraltro, se ad un fattore naturale si attribuisce rilievo di concausa di un evento, per

⁽⁷⁾ Anche se, in altra parte della sua motivazione, mostra di cogliere bene quale sia il reale significato (al di là della rilevata aporia) del proprio precedente che essa intende censurare, quando ricorda che «con la pronuncia n. 975/2009 ... questa Corte ha difatti affrontato la questione del concorso fra causa naturale... e causa umana, legittimando la possibi-

lità per il giudice di merito... di procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo, con conseguente graduazione o riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio del professionista».

ciò stesso è assiomatico che la sua efficienza causale deve risultare pienamente provata.

Sicché non si vede proprio come possa essere messa in discussione la rilevanza delle concause naturali (che sia provato siano effettivamente tali) sul piano della causalità materiale⁽⁸⁾.

E che tali concause naturali possano assumere rilievo giuridico ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento dovuto al danneggiato non può essere certo escluso per il fatto che, in alcuni casi, possa esservi «incertezza» sulla «misura del concorso tra concause umane e concause naturali», come sostiene la sentenza annotata.

Secondo la Corte, in questi casi, non potrebbe farsi ricorso all'equità per stabilire la misura del risarcimento dovuto al danneggiato in proporzione al solo apporto causale delle cause umane concorrenti e pertanto dovrebbe escludersi qualsiasi rilievo delle concause naturali in ogni e qualsiasi ipotesi in cui queste abbiano contribuito a causare l'evento dannoso.

Ad un simile argomento, sul piano razionale, è molto semplice opporre che esso non varrebbe ad escludere tale rilevanza in tutti gli altri casi in cui, invece, non vi sia alcuna «incertezza» in merito all'anzidetta «misura».

Si dovrebbe allora ammettere che il risarcimento dovuto al danneggiato debba essere ridotto in proporzione alla sola incidenza causale dei fattori umani, nel caso in cui la misura del concorso di questi ultimi con i fattori naturali sia stata stabilita con certezza, mentre sarebbe da attribuire per intero qualora, invece, sussista «incertezza» al riguardo.

Il che sarebbe palesemente aberrante.

Tale constatazione evidenzia con chiarezza l'equivoco in cui è incorsa la decisione in commento quando ha trasposto una questione riguardante la determinazione dell'entità del risarcimento, ovvero di quale sia il « danno risarcibile », come è quella che ci interessa, sul piano della causalità materiale.

Tale trasposizione risulta evidente laddove si critica il fatto per cui l'utilizzo del criterio equitativo per determinare l'entità del risarcimento nei casi di incerta incidenza quantitativa della concausa naturale perché, in tal modo, «*al giudice di merito, già nella fase dell'accertamento del primo nesso di causa, sarebbe riservata la possibilità di procedere equitativamente, ex art. 1226 c. c., alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause*».

È chiaro, invece, che, ai fini del «primo nesso di causa», e cioè di quello attinente alla causalità materiale, il giudizio di sussistenza/insussistenza dell'efficienza causale della concausa naturale, nei casi che qui interessano, deve essersi già risolto in termini positivi (perché altrimenti il «fattore naturale» non assurgerebbe a dignità di concausa), sicché il ricorso all'equità non sarebbe per nulla necessario a questo fine, ma dovrebbe invece evocarsi a quello completamente diverso (nonché logicamente e

⁽⁸⁾ Ed, infatti, la stessa sentenza annotata riconosce che la «*preventiva e positiva disanima della questione della causalità materiale secondo il criterio operativo dell'art. 41 c.p.*» delle concause natu-

rali assume rilevanza, seppure al diverso fine di valutare il rilievo delle medesime concause ai fini della causalità giuridica.

giuridicamente successivo) dell'individuazione del « danno risarcibile » e della quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato.

Ed è proprio alla luce di questa indebita trasposizione che risulta dimostrata l'erroneità delle ragioni per le quali, secondo la Corte, a quest'ultimo fine, non potrebbe farsi ricorso al criterio equitativo.

Gli argomenti che essa adduce a questo scopo riguardano, infatti, l'inapplicabilità del criterio equitativo al territorio della « causalità materiale », che è del tutto pacifica, ma per nulla pertinente alla diversa questione del loro utilizzo per la determinazione dell'entità del risarcimento dovuto al danneggiato, che si pone su tutt'altro piano.

I connotati « morfologici » del « *giudizio sul nesso di causalità materiale* », per cui questo « *è limitato alla sua sussistenza/insussistenza* », nonché « *l'aspetto funzionale* » di tale giudizio, che si sottolinea essere incompatibile con la regola operativa equitativa a causa delle « *inestricabili difficoltà di gestione dei territori di "causalità incerta"* » cui questo darebbe luogo, riguardano, infatti, solo ed esclusivamente la problematica della causalità materiale ed evidenziano il salto logico compiuto dalla Corte quando ha inteso negare l'utilizzabilità di quella stessa regola ai ben diversi fini della « *valutazione della diversa efficienza delle varie concause* » per la quantificazione del risarcimento.

Sicché risulta priva di fondamento la preoccupazione per cui il ricorso all'equità farebbe sì che « *l'eventuale incertezza sul quantum debeatur verrebbe* » in tal modo « *traslata sul (logicamente e cronologicamente preesistente) piano dell'an debeatur* », poiché l'incertezza della misura dell'apporto causale della concausa naturale non rende per nulla incerta la sua efficienza causale, né, tanto meno, la determinazione equitativa della misura del risarcimento è suscettibile di creare alcuna incertezza a questo riguardo: nel momento in cui si procede alla liquidazione del risarcimento, il giudizio sulla « causalità materiale » (negli anzidetti termini di sussistenza/insussistenza) deve essere, infatti, logicamente e cronologicamente già compiuto.

3. EGUALMENTE DIVERSI SONO IL PROFILO DELL'« IMPUTABILITÀ » E QUELLO DELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO

Ulteriore argomento addotto dalla Corte a sostegno della propria tesi è quello per cui « *il rapporto tra la condotta illecita (o il comportamento inadempiente) e l'evento... deve tornare a collocarsi sul tradizionale piano della causalità materiale secondo un modello funzionale all'imputazione della responsabilità civile così come delineato dal diritto positivo, onde l'imprevedibilità di sue forme di frazionamento in considerazione di concause naturali* », come sarebbe confermato dal disposto degli artt. 1227 e 2055 c.c.

Tale argomentazione è indubbiamente fondata nella misura in cui è indiscutibile che le « cause naturali » di un evento dannoso non sono imputabili ad alcuno e, pertanto, ovviamente non rilevano ai fini della responsabilità civile, ma implica una altrettanto palese confusione del piano dell'imputabilità con quello della determinazione del danno risarcibile e del risarcimento dovuto al danneggiato: in altre parole, rilevare che una concausa dell'evento dannoso non sia imputabile ad alcuno non equivale a stabilire, per ciò stesso, che essa non rilevi al diverso fine di determinare l'entità del risarcimento da attribuire per quell'evento dannoso.

Né, al contrario di quel che mostra di ritenere la Corte, dal contenuto dispositivo degli artt. 1227 e 2055 c.c. può inferirsi che l'ordinamento abbia previsto «*quale unica legittima ipotesi di comparazione etiologicamente "efficiente", quella tra concausa imputabile al danneggiante e concausa ascrivibile, per dolo o colpa, al danneggiato*».

Quanto previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c., semmai dimostra che il nostro ordinamento prevede espressamente il fenomeno della «scissione del nesso di causalità» di un medesimo evento dannoso proprio ai fini della determinazione del risarcimento ovvero di quella sola parte di esso che deve rimanere a carico del danneggiante, in relazione all'effettivo apporto causale del suo comportamento, come aveva posto in luce la più risalente giurisprudenza della Corte stessa⁽⁹⁾ e come è stato evidenziato pure dalla più autorevole dottrina⁽¹⁰⁾.

Ed anche il disposto dell'art. 2055, comma 2, c.c., conferma come, seppure in questo caso nei soli rapporti interni fra condebitori, sia l'ordinamento stesso a prevedere quella «scissione del nesso di causalità» che rende possibile l'apporzionamento del risarcimento in relazione alla specifica misura dell'apporto causale attribuibile alla condotta di ciascun condebitore, e cioè «*una scissione del nesso causale nelle sue diverse componenti, secondo l'efficienza dei singoli apporti*»⁽¹¹⁾.

Pertanto, tali disposizioni non dimostrano per nulla che il diritto positivo preveda il frazionamento (non già della responsabilità, ma) del risarcimento nel solo caso in cui diverse cause umane imputabili abbiano a concorrere tra loro, ma semmai provano che esso implica, a tal fine, il principio della scindibilità del nesso di causalità in relazione ai diversi apporti di più cause concomitanti.

Peraltro, proprio il fatto che esse disciplinino due diverse ipotesi di concorso di cause umane imputabili, lungi dal dimostrare che l'ordinamento abbia ritenuto rilevante solo tal genere di concorso, rende semmai evidente la lacuna normativa esistente al riguardo del concorso fra cause umane e cause naturali.

Ciò posto, è anche necessario chiedersi se tali specifiche disposizioni racchiudano in se stesse un principio giuridico autosufficiente, quale quello che ha inteso desumere da esse la sentenza annotata, o piuttosto rispondano ad un principio generale dell'ordinamento stesso, e specificamente al «principio di causalità»⁽¹²⁾, rappresentandone solo uno dei riflessi applicativi, come riteneva la giurisprudenza citata.

La stessa Suprema Corte ha già chiaramente risposto a questo interrogativo, evidenziando come «*l'art. 1227, comma 1, c.c., non è espressione del principio di auto-responsabilità, bensì rappresenta un corollario del principio della causalità, in base al quale il danneggiante non può rispondere di quella parte di danno che non è a lui*

⁽⁹⁾ «*Della stessa soluzione danno testuale conferma le regole dettate dall'art. 1227 c.c., nelle quali è preciso il riferimento della possibilità della scissione — stavolta con rilevanza verso l'esterno — del nesso causale sulla base del principio che la responsabilità va proporzionata alle conseguenze che si riconnettono ad una determinata causa imputabile*» (Cass. civ., 25 ottobre 1974, n. 3133, in *Giust. civ.*, 1974, I, 1492).

⁽¹⁰⁾ «*Deve poi ulteriormente negarsi che la possibilità di distinguere parti del danno imputabili a*

cause distinte sia estranea al sistema» (C.M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1979, 405; nello stesso senso: F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2010, II, 82).

⁽¹¹⁾ Cass. civ. n. 3133/1974, *cit.*

⁽¹²⁾ Al riguardo si veda: A. GNANI, *op. cit.*, 179; F.D. BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 51 ss.; A.M. PRINCIGALLI, *Perdita di chances e danno risarcibile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 326 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, 361 ss.

causalmente imputabile»⁽¹³⁾, con una presa di posizione sulla quale torneremo in prosieguo.

4. LA TESI DELL'IRRILEVANZA DELLE «CAUSE NATURALI» CONCORRENTI COME SCELTA DI POLITICA DEL DIRITTO

Secondo la sentenza annotata la tesi dell'irrilevanza delle concause naturali implicherebbe poi «notevoli vantaggi in termini di efficienza sotto il profilo dei costi transattivi imposti dal processo, volta che un netto confine tra lecito ed illecito sul piano della causalità materiale attinge ad elevati gradi di incertezza del giudizio risarcitorio, evitando "zone grigie" entro la quale la responsabilità oscilli in misura percentuale, eliminando la possibilità di difese pretestuose, riducendo il rischio di eccessiva libertà da parte dei giudici nell'uso dello strumento equitativo», come peraltro evidenziato da «autorevole dottrina»⁽¹⁴⁾.

Sicché la sua scelta sarebbe motivata anche da evidenti ragioni di «politica del diritto» e, segnatamente, di natura deflattiva del contenzioso.

Anche in questo caso, il postulato della Corte si fonda sul già evidenziato equivoco in merito all'insussistente rilievo che l'applicazione del criterio equitativo verrebbe a rivestire ai fini della causalità materiale e della responsabilità, per la determinazione del risarcimento in caso di incertezza sulla misura della reciproca incidenza delle concause naturali e delle cause umane.

Nessuna «zona grigia» è, invero, possibile al riguardo, in quanto sotto il profilo della causalità materiale le cose sono molto semplici: o vi è piena prova che un fattore naturale, interagendo con un'azione umana, abbia contribuito a (con)causare un evento dannoso oppure, se tale prova non viene offerta, esso non può assurgere al ruolo di concausa di quell'evento (e a tal fine non si dovrà certo far ricorso all'equità): *tertium non datur*.

Risulta così fuorviante la preoccupazione per cui, attribuendo rilievo alle concause naturali secondo il temuto «principio di proporzionalità» del risarcimento, si faciliterebbe addirittura la ricerca di «circostanze» utili a tal fine, diretta a «individuare, circoscriverle, definirne la portata e farla valere con successo in giudizio», quasi fosse così semplice ravvisare in natura fattori causali che, interagendo fra loro, siano in grado di produrre realmente un unico evento dannoso (come poi si vedrà).

Il fatto è che, invece, le concause naturali, assai frequentemente, sono talmente innervate alle azioni umane con esse interagenti che tale relazione funzionale risulta evidente di per se stessa, senza necessità di alcuna maliziosa «ricerca» o «pretestuosa difesa», come nei casi di danno alla persona concausato dall'altrui inadempimento o illecito, laddove la sussistenza e la concomitante rilevanza, sotto il profilo della «causalità materiale», di una patologia preesistente è tale da imporsi da sé in sede di valutazione medico-legale e di venire al proscenio processuale anche indipendentemente da una qualsiasi difesa di parte.

⁽¹³⁾ Cass. civ., 3 dicembre 2002, n. 17152, in questa *Rivista*, 2003, 60, con nota di G. FACCI; nello stesso senso: Cass. civ., 25 marzo 1988, n. 2589, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, 3.

⁽¹⁴⁾ Si allude a B. SIEFF, *op. cit.*, 421.

V'è da chiedersi allora se non già solo evidenti esigenze di giustizia sostanziale, ma anche i principi fondamentali dell'ordinamento, quale quello di causalità, possano essere legittimamente sacrificati sull'altare di una «politica del diritto» di cui peraltro né il giudice del merito, né quello di legittimità possono essere i legittimi officianti.

5. L'IPOTESI DELLA RILEVANZA DELLE CONCAUSE NATURALI SUL PIANO DELLA CAUSALITÀ GIURIDICA

Senonché la Corte, evidentemente consapevole della gravità delle implicazioni pratiche della regola operativa dell'«*all-or-nothing*», osserva che non sarebbe «*predicabile la irrilevanza tout court*» delle concause naturali (nel caso scrutinato costituite dallo «*stato di salute pregresso del danneggiato*»), ritenendo che queste, come si è anticipato, rilevino al diverso fine della «*selezione dei pregiudizi risarcibili*», e cioè ai fini del nesso di causalità giuridica.

Ciò sul presupposto per cui una cosa è «*l'imputazione dell'evento di danno*», da addebitarsi unicamente al responsabile dell'azione umana che l'abbia concausato, mentre tutt'altra è «*l'imputazione funzionale alla individuazione/quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli*» di tale evento, per la quale dovrebbe procedersi al «*confronto fra le condizioni del danneggiato precedenti all'illecito, quelle successive alla lesione e quelle che si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'evento dannoso*».

In tal modo la Corte adotta una delle soluzioni prospettate dalla dottrina al riguardo del tema controverso ⁽⁴⁵⁾.

Tuttavia, quella che a prima vista potrebbe sembrare una ragionevole via d'uscita alla brutale alternativa dell'«*all-or-nothing*», a ben guardare, non appare affatto persuasiva.

È infatti sufficiente esaminare le situazioni di fatto ipotizzate dalla sentenza in commento al fine di distinguere tra le conseguenze risarcibili dell'evento dannoso e quelle che non lo sarebbero, per rendersi conto come, a tal fine, nessuna di queste integri una fattispecie caratterizzata dalla interazione di cause naturali e cause umane ai fini della produzione di un unico evento dannoso e come, per altro, nessuna di esse richieda la valutazione del nesso di causalità giuridica per discernere i danni risarcibili da quelli che non lo sono.

A tal fine la sentenza annotata prospetta una *summa divisio* fra i casi in cui «*il danneggiato, prima dell'evento, risulti portatore di una mera "predisposizione" ovvero di uno "stato di vulnerabilità"*», alla quale «*l'evidenza probatoria del processo non consenta*» di attribuire valenza di concausa dell'evento dannoso e quelli in cui, invece, «*il danneggiato già presenti ... una reale conclamata patologia*», tale «*da rendere le conseguenze dell'evento rigorosamente configurabili, sul piano probabilistico, alla stregua di un aggravamento dello stato patologico pregresso*», sicché le conseguenze pregiudizievoli dei primi dovrebbero gravare per intero sull'inadempiente (o sull'autore dell'illecito), mentre quelle dei secondi dovrebbero ritenersi «*astrattamente*» idonee a motivare «*l'eventuale riduzione del risarcimento*» dovuto al dan-

⁽⁴⁵⁾ M. BONA, *op. cit.*, 1668 ss.

neggiato, seppur senza dar luogo ad una «*automatica riduzione*» espressa «*in termini strettamente percentualistici*»⁽¹⁶⁾.

Ciò posto, si deve osservare che la prima ipotesi è facilmente risolvibile in termini di causalità materiale (e non giuridica): se una «*mera predisposizione*» o un semplice «*stato di vulnerabilità*» non possiede l'efficienza causale necessaria a concorrere alla produzione dell'evento dannoso, chiaramente non può ritenersi causa (seppur concorrente con altre) di tale evento, e ciò sotto il profilo della causalità materiale (e non della causalità giuridica).

In questo caso, inoltre, la dimostrata inefficienza causale del fattore naturale esclude che possa aversi un concorso fra una causa di matrice umana ed una causa naturale, proprio perché quest'ultima, in realtà, è inesistente, non ha in alcun modo contribuito a causare l'evento dannoso.

Ma nemmeno la seconda ipotesi è tale: in essa, infatti, vi è uno stato patologico consolidato, e come tale stabilmente menomante dell'integrità psico-fisica del danneggiato, al quale si sovrappone un pregiudizio derivante dall'inadempimento (o dall'illecito) che diminuisce ulteriormente la sua residua validità psico-fisica, sicché non vi è interazione di cause diverse (una naturale e l'altra umana) produttive di un unico evento dannoso, ma piuttosto un evento cagionato da una causa umana che colpisce una persona già menomata per tutt'altra causa, sicché i due anzidetti fattori non concorrono affatto fra loro, ma si sovrappongono l'uno all'altro, producendo, in tempi successivi, effetti ben diversi e del tutto distinti⁽¹⁷⁾.

Anche in questo caso, ai fini della selezione dei pregiudizi risarcibili, non è affatto necessario far ricorso alla causalità giuridica per affermare che il danneggiante debba rispondere del solo pregiudizio consistente nell'aggravamento del consolidato (e già compromesso) stato di salute del danneggiato, e non già degli interi postumi di cui questi si trova afflitto in conseguenza sia della patologia già esistente, sia dell'inadempimento o dell'illecito, poiché anche in esso soccorrono le regole proprie della causalità materiale, per cui il necessario raffronto tra lo stato di fatto preesistente all'inadempimento (o all'illecito) e quello ad esso successivo è finalizzato ad identificare con precisione l'evento dannoso concretamente verificatosi e l'entità del danno ad esso inerente (e non già le sue conseguenze pregiudizievoli)⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁶⁾ La sentenza non spiega quali sarebbero le ragioni per le quali alla provata rilevanza delle concause naturali, seppur sul piano della causalità giuridica, dovrebbe conseguire solo una «*astratta*» ed «*eventuale*» riducibilità del risarcimento, né per qual motivo sarebbe vietato effettuare quest'ultima in termini «*percentualistici*», ma in tali assunti non è difficile scorgere il riflesso di una radicata diffidenza nei confronti del concorso fra cause naturali e cause umane ed un'autentica fobia per i paventati rischi del «*proporzionalismo*» tra l'incidenza delle cause naturali e quelle delle cause umane ai fini della commisurazione del risarcimento.

⁽¹⁷⁾ Si tratta di un concetto ben chiaro in medicina legale, laddove si evidenzia come «*non tutti i fattori antecedenti assumono relazioni funzionali con*

l'agente causale giuridicamente significativo e in questo caso non acquistano alcun ruolo di fattore concausale, costituendo tutt'al più parte delle circostanze nelle quali un fenomeno si verifica, in totale autonomia da esse» (M. FALLANI, *Concausa*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1988, II, 409), com'è appunto nell'ipotesi in esame, contraddistinta da una preesistenza che connota lo stato di salute preesistente del danneggiato, ma non concorre affatto a produrre l'evento dannoso costituito dal suo aggravamento, in quanto non cospira affatto con l'errore medico, sovrappostosi al citato stato di salute pregressa nella produzione di quest'ultimo evento.

⁽¹⁸⁾ Pure queste considerazioni sono condivise in medicina legale, laddove in caso di preesistenza è pacifico si debba pervenire «*alla valutazione dell'in-*

Del resto, la stessa Cassazione civile, in questo caso, non aveva mancato di qualificare il danno prodotto dalla causa umana sopravvenuta in termini di vero e proprio « danno differenziale » rispetto allo stato di salute preesistente del danneggiato (e non quale specifica conseguenza di un unico evento dannoso) ⁽¹⁹⁾.

Eguale inappagante è poi il riferimento alla ulteriore casistica prospettata dalla « dottrina specialistica » ⁽²⁰⁾, sulla quale la Corte si sofferma: il primo caso (quello del « danneggiato, affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti » che « subisce un ulteriore vulnus ») è quello stesso da ultimo trattato, con riguardo al quale non sussiste alcun concorso di cause e non è necessario far ricorso alla causalità giuridica per affermare che il danneggiante debba rispondere dei soli pregiudizi cagionati dal citato *vulnus*, e non anche dei preesistenti « effetti invalidanti »; ed analogamente è a dirsi per il secondo (connotato dalla preesistenza di « patologie prive di effetti invalidanti »), che corrisponde all'anzidetta prima ipotesi.

Quanto agli altri due (riferiti entrambi ad un esito consistente nella morte del paziente e caratterizzati l'uno da « uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo a produrre esiti mortali » e l'altro da « condizioni invalidanti idonee a » condurre a morte il paziente « a prescindere da eventuali condotte di terzi »), è semplice constatare che né l'uno, né l'altro integrano una fattispecie di concorso di cause naturali e cause umane, nella prima ipotesi perché l'inidoneità del fattore naturale ne esclude la rilevanza sul piano della causalità materiale, nel secondo in quanto la prevalenza del fattore naturale, sempre sul piano della causalità materiale, esclude l'efficienza causale dell'intervento umano.

Ciò con la precisazione che, solo in quest'ultima ipotesi, qualora il predetto intervento umano avesse prodotto l'effetto di « anticipare » nel tempo un decesso ormai certo, rispetto a quest'ultimo, specifico evento dannoso (diverso, si badi, dalla morte del paziente) è ben vero che l'inadempiente (o l'autore dell'illecito) dovrebbe rispondere dei soli pregiudizi cagionati da tale « anticipazione » (e non anche di quelli causati dal diverso evento rappresentato dalla morte del paziente, in sé considerata), ma non si sarebbe egualmente verificato alcun concorso fra la causa naturale (patologia preesistente) e quella umana (omissiva o commissiva), essendo quest'ultima di per sé sola sufficiente a cagionare lo specifico evento dannoso imputabile al danneggiante, e cioè l'« anticipazione » del decesso.

Queste considerazioni evidenziano come la Corte, anche in questo caso, non abbia per nulla identificato la fattispecie che, sul piano della causalità materiale, implica un effettivo concorso fra fattori naturali e fattori umani, utilizzando pertanto un parad-

validità permanente indennizzabile, stabilendo prima di quanto doveva ritenersi svalutato l'organo o l'arto a causa della preesistente menomazione, rispetto al normale, e riducendo proporzionalmente la percentuale di invalidità attribuibile alla menomazione derivata dall'infortunio in questione » (R. LUVONI-F. MANGILI-L. BERNARDI, Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente, Milano, 2002, 29:43; ma si veda pure: E. RONCHI-L. MASTROBERTO-U. GENOVESE, Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità

permanente, Milano, 2009, 25 ss.).

⁽¹⁹⁾ « Devono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale » (Cass. civ., 8 giugno 2007, n. 13400, in Giust. civ. Mass., 2007, 6).

⁽²⁰⁾ Il riferimento è a M. BONA, op. cit., 1670.

gma del tutto erroneo per sostenere la rilevanza dell'anzidetto concorso ai fini della causalità giuridica.

Non pare poi né pertinente al caso, né fondato l'assunto della Corte per cui il processo di selezione delle conseguenze risarcibili dell'evento dannoso possa essere identificato in un raffronto tra «*le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito*» e quelle «*successive alla lesione*», a loro volta da confrontare con «*quelle che si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'evento dannoso*».

Anzitutto l'ipotizzato «raffronto» attiene ad una specifica fattispecie, quella di un inadempimento (o un illecito) che cagioni l'aggravamento di uno stato di salute già menomato per tutt'altre cause, che, come si è visto, non integra affatto un'ipotesi di concorso fra cause umane e cause naturali, sicché il parametro di valutazione proposto non risulta pertinente al caso.

Ciò a tacer del fatto per cui è palese che il predetto «raffronto» sarebbe chiaramente rivolto ad identificare l'evento dannoso, consistente nel concreto pregiudizio sofferto dal danneggiato, e non già la sequela delle conseguenze di quest'ultimo effettivamente risarcibili, in quanto attiene al nesso tra la «*condotta o l'omissione illecita*» (o l'inadempimento) «*ed il danno ingiusto inteso quale fatto materiale*» e non già a quello che deve poi instaurarsi fra quest'ultimo e «*le conseguenze che ne sono derivate*»⁽²¹⁾.

L'infondatezza degli argomenti addotti in contrario conferma una volta di più che, in realtà, il fenomeno del citato concorso non attiene per nulla alla sfera applicativa della causalità giuridica, ma piuttosto a quella della causalità materiale.

6. I CONNOTATI DELLA FATTISPECIE DEL CONCORSO DI CAUSE UMANE E CAUSE NATURALI E L'IMPORTANZA DELLA SUA PRECISA IDENTIFICAZIONE

L'incongruenza della casistica ipotizzata dalla Corte rispetto al paradigma del concorso di cause umane e cause naturali suggerisce l'opportunità di un approfondimento in proposito, al fine di chiarire quando realmente un fattore naturale possa dirsi «concorrente» con un'azione umana.

Al riguardo le ipotesi evocate dalla sentenza in commento e dianzi analizzate contribuiscono a far emergere, per contrasto, i connotati che contraddistinguono la fattispecie.

Il primo, ovvio presupposto è rappresentato dall'efficienza causale del fattore naturale rispetto allo specifico evento dannoso prodottosi nella fattispecie, in quanto i fattori che tale efficienza non possiedono non possono aver contribuito a cagionarlo.

Il secondo è rappresentato dal fatto che gli effetti di tale fattore naturale non debbono essersi già consolidati in un qualsiasi pregiudizio anteriormente al verificarsi dell'evento dannoso che esso ha contribuito a causare in concorso col concomitante fattore umano, giacché in caso contrario non si avrebbe concorso di cause di un medesimo evento, bensì aggravamento di un pregiudizio esistente prodotto da una causa diversa e non concorrente con quella che ha già cagionato quest'ultimo.

Il terzo consiste nel fatto che né il fattore umano, né quello naturale, singolarmente

⁽²¹⁾ Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Giust. civ.*, 2009, 2533.

e separatamente considerati, debbono essere sufficienti a causare l'evento dannoso, poiché diversamente, secondo i criteri propri della causalità materiale, un fattore che sia da solo idoneo a produrre l'evento dannoso esclude la rilevanza causale degli altri fattori eventualmente concomitanti e, dunque, qualsiasi concorso con questi ultimi.

Il corollario di quest'ultima constatazione è che l'evento in questione deve essere causato solo dall'interazione funzionale dei fattori concorrenti, i quali invece, ciascuno per proprio conto, sarebbero stati insuscettibili di provocarlo, come s'è detto.

A ben guardare è proprio questa interazione funzionale necessaria a connotare la fattispecie ed a rappresentare il suo elemento distintivo rispetto a quelle che non integrano alcun concorso di cause.

È solo per effetto di tale interazione, infatti, che nel caso specifico si produce l'evento dannoso, proprio perché nessuna delle due concause, da sola sarebbe stata in grado di provocarlo: solo interagendo tra loro tali diverse cause provocano il danno.

Tale peculiarità del fenomeno è probabilmente sfuggita a gran parte della dottrina⁽²²⁾ e della giurisprudenza più recente, come l'incongruente casistica evocata a tal fine dalla sentenza in esame (ma ricavata, in realtà da fonte dottrinale) dimostra ampiamente, contribuendo a quella malcomprensione del medesimo che non ha certo giovato alle soluzioni prospettate⁽²³⁾.

È quanto mai significativo che a conclusioni del tutto analoghe a quelle dianzi illustrate sia da tempo pervenuta la medicina legale, secondo la quale « *le relazioni che possono stabilirsi tra più eventi, in rapporto al prodursi di un determinato effetto, hanno il carattere di relazione funzionale, nel senso che si può escludere che essi possano assumere valore di concausa di un dato fenomeno per il semplice fatto di coesistere. La "coesistenza" non è infatti condizione di per sé sufficiente... perché ciò si verifichi è necessario che ciascun fattore abbia la capacità di interferire con l'azione degli altri in modo che ciascuno di essi possa contribuire con gli altri al prodursi di un fenomeno* », ragion per cui l'elemento caratterizzante della concausalità sta nel fatto che le interrelazioni fra i diversi fattori debbono essere « *capaci — attraverso reciproche influenze — di modificare l'efficienza di ciascun fattore nel dar vita ad un fenomeno che, nel momento in cui si produce, non è più la conseguenza del singolo evento ma la risultanza dell'azione che diversi fattori, in concorso funzionale tra loro, sono riusciti ad esplicare, assumendo dunque il ruolo di fattori causali concorrenti* »⁽²⁴⁾.

Da ciò deriva, con riguardo alle interrelazioni che possono crearsi tra fattori naturali e fattori umani, e cioè alla fattispecie in esame, che gli « *antecedenti che hanno, nel settore della patologia umana, valore di fattori concausali sono per solito costituiti da stati fisiologici o patologici della persona umana, stati che stabiliscono interconnessioni patogenetiche con l'azione svolta dall'agente patogeno rappresentato dall'azio-*

⁽²²⁾ Si considerino, ad esempio, le casistiche riportate in M. BONA, *op. cit.*, 1669 (con riguardo alle identiche ipotesi proposte dalla sentenza annotata e dianzi esaminate).

⁽²³⁾ A tal punto si è spinta tale malcomprensione che, in realtà, a quanto è dato comprendere dalla stringata esposizione che si ricava dalla motivazione della sentenza annotata, nemmeno il caso concreto

scrutinato dalla Corte parrebbe ascrivibile alla fattispecie in esame, poiché la « *colpevole condotta dei sanitari* » si sarebbe sovrapposta ad uno « *stato di salute intrauterino del neonato* » che era già compromesso da una patologica congenita e si era, dunque, già autonomamente consolidato ben prima che si verificasse l'errore medico poi sopravvenuto.

⁽²⁴⁾ M. FALLANI, *op. cit.*, 408.

ne umana, azione che — pur essenziale per il verificarsi dell'evento — non avrebbe potuto da sola provocarlo nel tempo e nei modi con i quali si era di fatto verificato» ⁽²⁵⁾.

In estrema sintesi, pertanto, può dirsi che si ha realmente concorso fra concomitanti cause naturali e cause umane quando fra queste si verifica una interazione funzionale che, per effetto delle reciproche influenze, produce un unico evento dannoso.

La mera «coesistenza» di fattori naturali e fattori umani che non possieda tali connotati, la semplice concomitanza dei predetti che non si pongano fra loro nell'anzidetta relazione funzionale, non realizza alcun concorso di cause e, dunque, implica l'irrelevanza del fattore naturale, sul piano della causalità materiale, per l'assorbente efficienza causale di quello umano oppure, nel caso opposto, l'irrelevanza di quest'ultimo, con le note conseguenze sul piano giuridico.

Alla luce di tali precisazioni il territorio della concausalità in esame risulta indubbiamente, e notevolmente, ridimensionato rispetto alla geografia che ne aveva disegnato la sentenza in commento.

Sembra perciò evidente che una corretta identificazione della fattispecie, su queste basi, possa valere non solo a circoscrivere con precisione il novero dei casi concreti ad essa riconducibili, ma anche a sopire il timore, del tutto indebitamente suscitato, che un riconoscimento della sua rilevanza giuridica possa dar adito ad una perniciosa proliferazione della litigiosità, alla «*possibilità di difese pretestuose*», ad un'«*eccessiva libertà dei giudici nell'uso dello strumento equitativo*» ed a quant'altro si è agitato allo scopo di esorcizzare l'osteggiato «*modello di causalità proporzionale in salsa equitativa*».

7. LA QUESTIONE DELLA RILEVANZA GIURIDICA DELLE CONCAUSE NATURALI DEV'ESSERE RISOLTA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ

Così chiarito quali siano gli esatti termini della questione, occorre sottoporre a verifica le conclusioni cui è giunta la sentenza in esame al riguardo della predicata irrilevanza delle concause naturali di un evento di danno prodottosi anche per effetto di una concorrente (ed interagente) causa umana.

L'esito di tale verifica non può che essere negativo.

Da un lato, infatti, le ragioni specificamente addotte dalla sentenza annotata appaiono facilmente confutabili, per i motivi dianzi illustrati, né d'altro lato il richiamo all'orientamento giurisprudenziale cui quest'ultima ha inteso «*dare continuità*» pare sufficiente a sorreggere, seppur *per relationem*, la ripulsa del rilievo giuridico delle predette concause ⁽²⁶⁾.

Il suo specifico contenuto, tuttavia, induce a focalizzare l'attenzione dell'interprete su un aspetto fondamentale ai fini della risoluzione della *vexata quaestio*, vale a dire sulla constatazione per cui l'ipotesi di concausalità in esame si situa nel territorio della causalità materiale e si caratterizza proprio perché è su quel piano che il fattore naturale interagente con l'azione umana concretamente influisce sulla produzione dell'evento dannoso.

⁽²⁵⁾ *Ivi*, 409.

⁽²⁶⁾ Per un'illustrazione della *ratio decidendi* ad-

dotta da tale orientamento e per la sua analisi critica si veda: G. MORTO, *op. cit.*, 386 ss.

Pertanto è priva di fondamento la pretesa di motivare l'irrelevanza giuridica della concausa naturale con una sua supposta inefficacia sul piano della causalità materiale, ma è egualmente da respingere l'idea, esplicitamente richiamata dalla sentenza in esame, che la sua postulata irrilevanza possa trovare fondamento nella sua non imputabilità.

Non solo il diritto positivo non prevede esplicitamente l'irrelevanza delle concause non imputabili, ma la Corte, per sostenere il contrario, confonde il piano dell'imputabilità con quello dell'individuazione del danno risarcibile e della quantificazione del risarcimento quando afferma che «*il rapporto tra la condotta illecita (o il comportamento inadempiente) e l'evento... deve, viceversa, tornare a collocarsi sul tradizionale piano della causalità materiale secondo un modello funzionale all'imputazione della responsabilità civile così come delineato dal diritto positivo, onde l'impredicabilità di sue forme di frazionamento in considerazione di concause naturali*».

Ovviamente, infatti, nessuno mette in discussione il fatto che, in ipotesi di concorso di cause naturali e cause umane, la responsabilità dell'evento dannoso debba imputarsi esclusivamente al responsabile di queste ultime (e non anche al danneggiato), posto che le anzidette cause naturali sono, per definizione, non imputabili, ma la loro rilevanza si pone su un piano completamente diverso, vale a dire quello (non già della causalità giuridica, come erroneamente ritenuto dalla decisione in esame, ma) della commisurazione del risarcimento dovuto al danneggiato all'effettiva incidenza causale che il fattore umano ha apportato alla produzione di quell'evento.

Pertanto, sostenere la rilevanza delle concause naturali a quest'ultimo fine non implica alcun «*apporzamento/frazionamento della responsabilità risarcitoria*», al contrario di quel che si è affermato con evidente fraintendimento sostanziale, oltre che palese improprietà lessicale, poiché tale soluzione presuppone invece proprio l'esclusiva responsabilità dell'autore dell'illecito (o del responsabile dell'inadempimento) ed attribuisce rilievo alle predette concause sul ben diverso piano del contenuto della sua obbligazione risarcitoria.

Ribadito che nessuna norma positiva esclude che quest'ultima possa essere quantitativamente commisurata all'anzidetta incidenza causale, anziché all'intero pregiudizio sopportato dal danneggiato, e che al riguardo sussiste quindi una evidente «*lacuna normativa*», come la più attenta dottrina ha da tempo osservato⁽²⁷⁾, pare altresì evidente che tale limitazione non possa ricavarsi dall'ordinamento per *analogia legis*, posto che le norme che si è soliti invocare a tal fine (artt. 1227 e 2055, comma 2, c.c.), in realtà, non presentano la necessaria prossimità di *ratio legis*⁽²⁸⁾.

Tale constatazione, tuttavia, non è bastevole per concludere che il tentativo di dare una risposta diversa dalla regola dell'«*all-or-nothing*» ai problemi posti dal concorso di cause umane e cause naturali, non trovando «*validi sbocchi dal punto di vista normativo*»⁽²⁹⁾, sia destinato per ciò stesso ad un inevitabile insuccesso.

Proprio il riconoscimento che la fattispecie è oggetto di una indiscutibile «*lacuna normativa*», infatti, deve motivare l'interprete non già a coltivare indebite velleità

⁽²⁷⁾ A. GNANI, *op. cit.*, 174; nello stesso senso: F.D. BUSNELLI, voce *Illecito civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, 17; C. SALVI, *op. cit.*, 185.

⁽²⁸⁾ In proposito si veda: G. MIOTTO, *op. cit.*, 390 ss.

⁽²⁹⁾ B. SIEFF, *op. cit.*, 417.

creative o a ricorrere ad una impropria trasposizione delle regole che reggono la materia dell'imputabilità a quella ben diversa della determinazione del risarcimento, ma a ricercare nell'ordinamento i principi giuridici cui far riferimento per colmare la suddetta lacuna, secondo un corretto ricorso all'*analogia iuris* (stante la rilevata impraticabilità di un'*analogia legis*).

Sotto questo profilo gli artt. 1227 e 2055 c.c., per quanto non si prestino, come detto, ad una operazione analogica, pur tuttavia forniscono all'interprete un'indicazione ermeneutica determinante perché, come si è già detto, pacificamente le norme che ne derivano costituiscono altrettante esplicazioni di un principio generale dell'ordinamento, qual è il principio di causalità, che indubbiamente ispira l'intero sistema della responsabilità civile.

È proprio quel principio generale che, in virtù di una *analogia iuris* di semplice e piana applicazione al caso in esame, conduce ad individuare il contenuto dell'obbligazione risarcitoria del responsabile dell'illecito (o dell'inadempimento) nella sola misura del danno che la sua condotta abbia effettivamente cagionato, e non dell'intero danno provocato anche dalle interagenti cause naturali.

Al riguardo è significativo osservare come di quello stesso principio generale in realtà si faccia applicazione, anche qui in virtù di una palese *analogia iuris*⁽³⁰⁾ e senza alcun particolare problema, anche ad altre fattispecie in cui vengono in rilievo concause di diverso genere rispetto ai fattori naturali, ma egualmente non imputabili al danneggiato, com'è la concorrente azione dell'incapace, e ciò con la motivazione per cui al corresponsabile del danno, nonostante il disposto dell'art. 2046 c.c. che esclude l'imputabilità del fatto dell'incapace, non può addossarsi se non l'onere di risarcire quella quota del danno che la sua condotta abbia effettivamente cagionato.

A questo proposito è, invero, giurisprudenza pacifica quella per cui «*il concorso di colpa è configurabile anche rispetto all'incapace, non potendosi addossare al danneggiante il risarcimento di quella parte di danno che non si connette causalmente alla sua condotta*»⁽³¹⁾.

È eloquente il fatto che la *ratio* di tale consolidato orientamento risieda proprio nella considerazione per cui «*l'art. 2046 c.c. esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a provocare il fatto dannoso in stato di incapacità di intendere e di volere, ma non priva di rilevanza giuridica il contributo causale della condotta di tale soggetto nella produzione dell'evento*»⁽³²⁾, sicché l'accertata rilevanza di tale condotta sul piano della mera causalità materiale (e non su quello dell'imputabilità) implica di per sé la sua rilevanza giuridica, non già ai fini dell'imputabilità, bensì a quelli della quantificazione del risarcimento.

Non pare possa essere messo in discussione che una siffatta conclusione, in realtà, non sia altro che una concreta applicazione del principio di causalità⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Anche se non sempre consapevole.

⁽³¹⁾ Cass. civ., 1^o aprile 1995, n. 3829, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 222.

⁽³²⁾ Cass. civ., 24 maggio 1997, n. 4633, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 834.

⁽³³⁾ Anche se la giurisprudenza della Corte di cassazione fonda tale orientamento su una concezione

oggettivizzata della «colpa», al fine di invocare l'applicabilità al caso del disposto dell'art. 1227 c.c., con un iter argomentativo a dir poco criticabile e che troverebbe ben altro costruito se fondato, invece, sul principio di causalità. Del resto, la stessa Corte costituzionale, respingendo un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1227, comma 1, c.c., sollevata

Pure la dottrina ritiene che «*il concorso di colpa è dunque configurabile anche rispetto all'incapace*» perché non è possibile «*addossare al danneggiante il risarcimento di quella parte di danno che non si connette causalmente alla sua condotta*»⁽³⁴⁾ e, quindi, proprio perché il principio di causalità impone di limitarne l'onere risarcitorio in proporzione all'effettivo apporto causale che la sua condotta ha esplicato ai fini della produzione dell'evento dannoso, e non oltre.

Ciò posto, non si vede per qual motivo una condotta del danneggiato ad esso non imputabile che abbia concausato un evento dannoso debba essere tenuta in considerazione ai fini (non già di un «*apporzamento/frazionamento della responsabilità risarcitoria*», ma) della commisurazione del risarcimento dovuto dal danneggiante in proporzione al solo apporto causale della sua condotta, mentre invece, a questo stesso fine, non dovrebbe tenersi conto di una concausa naturale, anch'essa non imputabile, ma ciò nondimeno egualmente rilevante sotto il profilo della causalità materiale.

Ed, infatti, la dottrina si è puntualmente domandata «*se il comportamento umano non imputabile al suo autore a titolo di paternità psichica... non sia assimilabile all'evento naturale piuttosto che alla condotta dell'uomo*», concludendo icasticamente che «*non si vede quale sostanziale differenza possa esistere tra la pioggia che abbia reso sdruciole una strada, concausando lo sbandamento di un veicolo che procedeva ad elevata velocità, ed il gesto del bimbo di pochissimi anni che, aperta senza avvedersene la pompa d'irrigazione del giardino del padre, abbia provocato lo stesso effetto*»⁽³⁵⁾.

In entrambi i casi l'imputabilità della concausa (sia essa costituita da un fattore naturale o da un'azione umana) non è ragione sufficiente per decretarne l'irrelevanza giuridica e per porre quella parte del danno che essa ha cagionato a carico dell'autore dell'azione umana concorrente che, interagendo con essa, abbia contribuito a causare l'evento dannoso, e ciò proprio in ragione del principio di causalità, in virtù del quale a quest'ultimo non può essere addossato altro che quella parte del danno che risulti proporzionata al suo contributo causale.

Ciò tanto più che nessun diverso principio generale suscettibile di condurre a differenti conclusioni è dato rinvenire nell'ordinamento⁽³⁶⁾.

In proposito si deve peraltro osservare come sia tutt'altro che nuova in dottrina la constatazione per cui, nella fattispecie in esame, debba operare il principio «*causalistico*», per il quale «*occorre separare l'efficacia eziologica della concausa fortuita... dai contributi dei corresponsabili*»⁽³⁷⁾.

Il ricorso al principio di causalità appare, quindi, l'unico mezzo per colmare il precitato vuoto normativo.

con riguardo al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., ha avallato l'interpretazione dianzi citata, osservando fra l'altro, come sia «*ragionevole che il debitore non debba rispondere di un danno dovuto al comportamento del creditore, sia capace o no, e da lui non causato*», con inequivocabile allusione, ancorché implicita, al suddetto principio generale (Corte cost., 23 gennaio 1985, n. 14, in *Giur. cost.*, 1985, I, 42).

⁽³⁴⁾ C. MARVASI, *Art. 2046 c.c.*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. ALPA-V. MARICONDA, Milano, 2004, II, 250.

⁽³⁵⁾ M. ROSSETTI, *Fatti illeciti*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2011, II, 67.

⁽³⁶⁾ Per un'analisi al riguardo si veda G. MIOTTO, *op. cit.*, 391 ss.

⁽³⁷⁾ A. GNANI, *op. cit.*, 182.

8. MA LA CAUSALITÀ PROPORZIONALE «IN SALSA EQUITATIVA» È PROPRIO COSÌ INDIGESTA?

Come si è già visto, la sentenza annotata pone un'ulteriore questione al riguardo della affermata impossibilità di sostenere che «*attraverso il principio equitativo*» possa essere «*altresì esaminata e risolta la ipotesi di totale incertezza sulla rilevanza causale non solo del fattore naturale ma anche di quello umano*».

Con ciò la Corte allude al caso in cui, certa essendo la rilevanza causale tanto del fattore umano, quanto di quello naturale, sia incerta invece la proporzione in cui essi abbiano determinato l'evento dannoso e, conseguentemente, il *quantum* dei rispettivi apporti causali.

È un caso tutt'altro che infrequente, proprio per le già mentovate caratteristiche della fattispecie, per cui l'evento dannoso è cagionato non già da distinti fattori causali che si sovrappongono l'uno all'altro, ma dall'interazione funzionale di diverse concause, sicché discernere il «peso» specifico di ciascuna di queste ai fini di stabilire la loro incidenza quantitativa sul risultato dannoso da esse prodotto può presentarsi a volte veramente problematico ⁽³⁸⁾.

La prassi forense insegna che, soprattutto in tema di danno alla persona e danno da uccisione, non di rado tal genere di incertezza non appare superabile neppure in sede tecnica, poiché sovente l'ausiliario del Giudice si limita ad indicare la sussistenza dell'anzidetta concausalità, senza percentualizzare l'apporto delle singole concause.

Qualora sussista un tal genere di «incertezza», tuttavia, non si tratta affatto di effettuare un'«*imputazione in via equitativa dell'evento dannoso*», come si è erroneamente affermato in dottrina ⁽³⁹⁾, sulla scia degli equivoci suscitati da Cass. civ. n. 975/2009, sia perché la verifica dell'efficienza causale di entrambi i fattori concorrenti è già stata positivamente eseguita, sia in quanto non già di un problema di imputazione si tratta, ma di quantificazione del risarcimento, come si è detto, per cui non è lecito confondere quest'ultimo piano con quelli, ben diversi, della causalità materiale e dell'imputabilità.

Né un accidente di questo genere può reputarsi impeditivo della rilevanza giuridica della concausalità di cui si discute, al contrario di quanto sostiene la sentenza in commento, poiché l'incertezza sul *quantum* del risarcimento da attribuire al danneggiato non può certo indurre a negare l'*an* della rilevanza giuridica delle ragioni che lo motivano, com'è evidente.

Se si riconosce che il principio di causalità impone di contenere tale risarcimento nei limiti in cui il danneggiante abbia contribuito a cagionare il danno, tale conclusione non può certo essere revocata in ragione delle difficoltà pratiche di quantificare l'entità di tale contributo causale.

Ciò posto, proprio perché nel caso specifico si tratta di una questione che si pone sul piano dell'individuazione del danno risarcibile e della quantificazione del risarcimento (e non già della causalità materiale o dell'imputabilità, come giova ripetere), non si vede per qual motivo, riguardo ad essa, non si potrebbe far ricorso al disposto dell'art. 1226 c.c., che è diretto appunto a regolare le «incertezze» che si collocano su questo piano e che derivano dalla difficoltà della prova del danno nella sua dimensione quantitativa.

⁽³⁸⁾ Come osserva B. SIEFF, *op. cit.*, 413 ss.

⁽³⁹⁾ M. BONA, *op. cit.*, 1666.

È la Corte stessa, peraltro, ad aver ribadito, in un suo recente arresto ⁽⁴⁰⁾, che la «norma dell'art. 1226 c.c.» opera «in sede di liquidazione del danno, ma non per la determinazione delle singole colpe» di più corresponsabili di un medesimo evento dannoso ⁽⁴¹⁾, e dunque proprio ai fini operativi che qui interessano.

Né mancano precedenti in cui essa aveva esplicitamente asserito l'applicabilità del criterio equitativo, seppure in via analogica, anche «qualora la produzione di un evento dannoso risalga al concorso di cause autonome e si configurino difficoltà probatorie in ordine all'identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle stesse» ⁽⁴²⁾.

Ma, in realtà, quello in esame non è un caso diverso rispetto a quello in cui, dimostrata l'esistenza del danno, residui un'impossibilità o una notevole difficoltà di provarne l'entità, ancorché quest'ultima dipenda dall'oggettiva problematicità della stima dell'apporto causale di un fattore naturale concorrente, sicché non già di applicazione analogica dovrebbe parlarsi, come peraltro è già stato osservato anche in dottrina ⁽⁴³⁾.

Pertanto, non si vede per qual motivo la prospettiva di quantificare equitativamente non tanto l'imputazione di un evento dannoso, bensì la liquidazione del relativo risarcimento dovrebbe turbare l'interprete.

9. QUALCHE CONCLUSIONE

Le conclusioni che si possono trarre da queste riflessioni riguardano anzitutto il fatto che il fenomeno del concorso di cause umane e cause naturali si pone esclusivamente sul piano della causalità materiale, laddove presuppone la prova dell'efficienza causale di entrambe, e giuridicamente viceversa rileva solo su quello della quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato, affinché quest'ultimo sia commisurato alla sola incidenza quantitativa del contributo causale che il fattore umano abbia rivestito ai fini della produzione dell'evento dannoso.

È assiomatico che il fenomeno del concorso cause umane e cause naturali nulla ha a che vedere, invece, con l'imputabilità e la responsabilità, considerato che i fattori naturali sono, per definizione, non imputabili.

Fondamentale appare la precisa identificazione della fattispecie, ai fini di distinguere dalle altre ad essa contigue, ma di ben diversa natura e differente disciplina giuridica, ed a questo fine è necessario sottolineare come essa sia contraddistinta dal peculiare fenomeno della interazione del fattore umano e del fattore naturale ai fini della produzione di un unico evento dannoso, sì che, ove tale interazione funzionale non si fosse verificata, nessuno dei due, singolarmente considerato, avrebbe potuto cagionare tale evento.

⁽⁴⁰⁾ Cass. civ., 21 gennaio 2010, n. 1002, in *Giust. civ.*, 2010, 559.

⁽⁴¹⁾ Ipotesi alla quale è semmai applicabile la presunzione di pari responsabilità nel caso di più corresponsabili solidalmente responsabili, quale previsto dall'art. 2055, comma 3, c.c., estensibile per via analogica, secondo la decisione testé citata, anche al caso del concorso del danneggiato disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.c.

⁽⁴²⁾ Cass. civ., 11 agosto 1982, n. 4544, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, 8.

⁽⁴³⁾ A. GNANI, *op. cit.*, 184, laddove, fra l'altro, si respinge l'ipotesi di un'applicazione analogica dell'art. 2055, comma 3, c.c., in favore appunto dell'applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (e richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità per fatto illecito).

Il rilievo giuridico dell'anzidetto concorso di cause ai fini della quantificazione del risarcimento costituisce diretta applicazione del principio di causalità, che rappresenta un principio generale dell'ordinamento e, in quanto tale, impone di porre a carico del danneggiante quella sola quota del danno che egli, con la sua condotta illecita o il suo inadempimento, abbia contribuito a cagionare.

Qualora, pur essendo certa la concorrente efficienza causale del fattore umano e di quello naturale, sia incerta l'entità del rispettivo apporto causale alla produzione dell'evento dannoso, legittimamente il giudice del merito può ricorrere al criterio equitativo per determinare la quantificazione del risarcimento dovuto al danneggiato, sussistendo, nel caso specifico, i presupposti previsti dall'art. 1226 c.c.

Ovviamente il ricorso all'equità non sarebbe consentito per risolvere, invece, un'eventuale incertezza della prova in merito all'efficienza causale del fattore umano o di quello naturale ovvero di entrambi, sul piano della causalità materiale, e tanto meno potrebbe essere utilizzato ai fini dell'imputabilità, rappresentando solo un criterio suppletivo di determinazione dell'entità del danno e del relativo risarcimento, laddove la prova di quest'ultima sia impossibile o oggettivamente difficile ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁴⁾ Come insegna la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., 31 marzo 2011, n. 7483, in *Guida dir.*, 2011, 31, 80; Cass. civ., 24 maggio 2010, n. 12626, in *Guida dir.*, 2010, 38, 60).

